

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Premesso:

- che la Regione Siciliana con l'art. 69, comma 1, lett. h), della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 ha recepito la Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- che il già citato art.69, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 10/99 prevede che il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente e dell'Assessore per i Lavori Pubblici e previo parere della competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, determini con proprio decreto sia gli ambiti territoriali ottimali che le loro modalità di costituzione;
- che con il Decreto Presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali;
- che con il decreto presidenziale del 07/08/2001, sono state individuate le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti Locali interessati;
- che all'art. 1 del suddetto Decreto Presidenziale del 07/08/2001, è previsto che i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti due forme di cooperazione:
 - a) stipulare una convenzione di cooperazione nella forma prevista dall'art. 30 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
 - b) costituire un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- che la Conferenza dei Sindaci, appositamente convocata a norma dell'art. 1 comma 4 del D.P.R.S. 07/08/2001, si è riunita nei giorni 27/09/2001, 08/10/2001 e 22/10/2001;
- che con decisione assunta in data 08/10/2001 la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale dell'ambito territoriale ottimale di PALERMO ha individuato nella convenzione di cooperazione la forma di cooperazione da assumere per il conseguimento degli obiettivi della Legge n. 36/94, recepita con Legge Regionale n. 10/99, per il proprio ambito territoriale ottimale;
- che con decisione assunta in data 22/10/2001 la Conferenza dei Sindaci ha ritenuto opportuno definire ed approvare emendamenti all'art. 5, comma 3, all'art. 11 comma 1 ed all' art. 21 comma 4 della presente convenzione;
- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato al citato Decreto Presidenziale del 07/08/2001, come modificato su indicazioni della Conferenza dei Sindaci del 22/10/2001.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale denominato PALERMO, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1**Ambito territoriale ottimale di PALERMO - Enti locali partecipanti**

Dell'ambito territoriale ottimale denominato PALERMO, di cui al decreto presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, fanno parte i seguenti Enti:

la Provincia Regionale di PALERMO 1.238.061 ab. (ISTAT 1991) ¹;

<u>COMUNE</u>	<u>ABITANTI</u> <u>(ISTAT 1991)</u>	<u>RAPPRESENTATIVITA'</u> <u>(millesimi)</u>
Il Comune di ALIA	3.871	4,1904
Il Comune di ALIMENA	2.663	2,8827
Il Comune di ALIMINUSA	1.365	1,4776
Il Comune di ALTAVILLA MILICIA	5.481	5,9332
Il Comune di ALTOFONTE	9.356	10,128
Il Comune di BAGHERIA	54.035	58,4934
Il Comune di BALESTRATE	5.965	6,4572
Il Comune di BAUCINA	2.059	2,2289
Il Comune di BELMONTE MEZZAGNO	10.276	11,1239
Il Comune di BISACQUINO	5.148	5,5728
Il Comune di BLUFI	1.255	1,3586
Il Comune di BOLOGNETTA	3.457	3,7422
Il Comune di BOMPIETRO	1.830	1,981
Il Comune di BORGETTO	6.453	6,9854
Il Comune di CACCAMO	8.618	9,3291
Il Comune di CALTAVUTURO	4.689	5,0759
Il Comune di CAMPOFELICE DI FITALIA	632	0,6841
Il Comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA	5.707	6,1779
Il Comune di CAMPOFIORITO	1.443	1,5621
Il Comune di CAMPOREALE	4.091	4,4286
Il Comune di CAPACI	10.902	11,8015
Il Comune di CARINI	25.029	27,0942
Il Comune di CASTELBUONO	9.723	10,5253
Il Comune di CASTELDACCIA	9.119	9,8714
Il Comune di CASTELLANA SICULA	3.913	4,2359
Il Comune di CASTRONOVO DI SICILIA	3.470	3,7563
Il Comune di CEFALA' DIANA	977	1,0576
Il Comune di CEFALU'	14.026	15,1833
Il Comune di CERDA	5.298	5,7351
Il Comune di CHIUSA SCLAFANI	3.425	3,7076
Il Comune di CIMINNA	4.167	4,5108
Il Comune di CINISI	10.551	11,4216
Il Comune di COLLESANO	4.419	4,7836
Il Comune di CONTESSA ENTELLINA	1.980	2,1434
Il Comune di CORLEONE	11.202	12,1263
Il Comune di FICARAZZI	9.397	10,1724
Il Comune di GANGI	7.812	8,4566
Il Comune di GERACI SICULO	2.151	2,3285
Il Comune di GIARDINELLO	1.871	2,0254
Il Comune di GIULIANA	2.384	2,5807

¹ La ripartizione della rappresentatività in millesimi è ottenuta in base al comma 3 bis del successivo art. 5.

Il Comune di GODRANO	1.157	1,2525
Il Comune di GRATTERI	1.119	1,2113
Il Comune di ISNELLO	1.971	2,1336
Il Comune di ISOLA DELLE FEMMINE	6.186	6,6964
Il Comune di LASCARI	3.294	3,5658
Il Comune di LERCARA FRIDDI	7.565	8,1892
Il Comune di MARINEO	6.743	7,2994
Il Comune di MEZZOJUSO	3.092	3,3471
Il Comune di MISILMERI	23.533	25,4747
Il Comune di MONREALE	29.493	31,9264
Il Comune di MONTELEPRE	6.285	6,8036
Il Comune di MONTEMAGGIORE BELSITO	3.912	4,2348
Il Comune di PALAZZO ADRIANO	2.610	2,8254
Il Comune di PALERMO	683.794	400,0000
Il Comune di PARTINICO	27.251	29,4995
Il Comune di PETRALIA SOPRANA	3.802	4,1157
Il Comune di PETRALIA SOTTANA	3.479	3,7661
Il Comune di PIANA DEGLI ALBANESI	6.305	6,8252
Il Comune di POLIZZI GENEROSA	4.318	4,6743
Il Comune di POLLINA	3.163	3,424
Il Comune di PRIZZI	5.919	6,4074
Il Comune di ROCCAMENA	1.901	2,0579
Il Comune di ROCCAPALUMBA	2.913	3,1534
Il Comune di SAN CIPIRRELLO	5.027	5,4418
Il Comune di SAN GIUSEPPE JATO	8.969	9,709
Il Comune di SAN MAURO CASTELVERDE	2.258	2,4443
Il Comune di SANTA CRISTINA GELA	868	0,9396
Il Comune di SANTA FLAVIA	9.916	10,7342
Il Comune di SCIARA	2.901	3,1404
Il Comune di SCILLATO	720	0,7794
Il Comune di SCLAFANI BAGNI	509	0,551
Il Comune di TERMINI IMERESE	27.959	30,2659
Il Comune di TERRASINI	11.024	11,9335
Il Comune di TORRETTA	3.583	3,8786
Il Comune di TRABIA	8.778	9,5023
Il Comune di TRAPPETO	2.855	3,0906
Il Comune di USTICA	1.373	1,4863
Il Comune di VALLEDOLMO	4.281	4,6342
Il Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA	2.188	2,3685
Il Comune di VICARI	3.179	3,4413
Il Comune di VILLABATE	18.233	19,7373
Il Comune di VILAFRATI	3.425	3,7076

Art. 2

Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione

1) Si addivene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36 del 1994, recepita con la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del Presidente della Regione del 07/08/2001 alla presente convenzione di cooperazione tra Comuni e la Provincia Regionale di

PALERMO appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato PALERMO affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2) Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

c) la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile, delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) l'unitarietà del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

3) In questo quadro compete agli Enti Locali convenzionati:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n. 36 del 1994;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

Art. 3 **Durata**

1) Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 30 a partire dalla data di sottoscrizione.

2) Alla scadenza del termine la durata è automaticamente prorogata per altri 30 anni.

Art. 4

Modifica dell'ambito territoriale ottimale

Nei casi in cui, ai sensi e in applicazione dell'art. 69, comma 1, lett. d), della Legge Regionale n. 10/99, si provveda alla modifica dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza.

Art. 5

Forme di consultazione Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle province regionali

1) La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di PALERMO costituisce la forma di consultazione tra gli Enti Locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'Ente Locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6.

2) La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di PALERMO esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti alla presente convenzione.

3) La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

3 bis) Qualora in base all'ultimo censimento ISTAT un Comune dovesse avere una rappresentanza superiore al 50%, questa sarà rideterminata automaticamente riducendola al 40% e ripartendo la differenza tra gli altri comuni dell'A.T.O. in proporzione alla popolazione residente.”²

4) Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata in base alla rappresentanza ai sensi del comma precedente.

5) La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli Enti Locali convenzionati, determinata sia in termini numerici che di rappresentanza.

6) La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia Regionale di PALERMO responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 6, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.

7) Ciascun Ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla Conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

8) La Conferenza è convocata dal Presidente della Provincia Regionale di PALERMO quando lo richiede almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli Enti convenzionati.

² Emendamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 22/10/2001

Art. 6

Ente locale responsabile del coordinamento

La Provincia Regionale di PALERMO è l'Ente Locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente convenzione.

Art. 7

Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento

Il presidente della Provincia Regionale di PALERMO quale Ente Locale responsabile del coordinamento:

- a) convoca la Conferenza dei Sindaci secondo quanto previsto dal precedente art. 5;
- b) è tenuto a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci agli Enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;
- c) stipula, in virtù della delega conferita con il successivo art. 17, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
- d) adotta tutte le iniziative atte all'attuazione della ricognizione delle opere previste dall'art. 11 della Legge n. 36/94, promuovendo l'adozione degli strumenti di sostegno messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione;
- e) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente convenzione;
- f) attiva tutte le forme di consultazione delle rappresentanze di cittadini, delle autonomie locali, del sindacato, delle associazioni di categoria e produttiva, degli ordini professionali utili ai fini di supporto della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

Segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale

- 1) Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente art. 7 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituito un ufficio comune, denominato segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale.
- 2) La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale:
 - a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli Enti locali convenzionati;
 - b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 152/99 e del decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

- d) propone al Presidente della Provincia Regionale responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;
- e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
- f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
- g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
- h) predispone, anche su richiesta degli Enti Locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

Art. 9

Costituzione della segreteria tecnico-operativa

- 1) La Segreteria tecnico-operativa è istituita presso la Provincia Regionale di PALERMO responsabile del coordinamento, ove ha sede.
- 2) Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente convenzione, oltre al costo del personale e quant'altro occorra per il suo funzionamento, sarà attribuita con successivo provvedimento della Provincia Regionale di Palermo, la dotazione finanziaria di Euro 20.000 (Ventimila); nella convenzione di gestione da stipulare con il soggetto gestore, sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla segreteria tecnico-operativa dei relativi importi a carico del soggetto gestore. In fase di primo funzionamento della segreteria tecnico-operativa la copertura finanziaria è assicurata mediante anticipazioni della Provincia Regionale di Palermo.
- 3) La segreteria tecnico-operativa è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- 4) La segreteria tecnico-operativa è costituita da un dirigente responsabile, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo.
- 5) L'organico della segreteria tecnico-operativa sarà definito dalla Conferenza dei Sindaci.
- 6) La copertura dei posti del predetto organico avviene mediante personale comandato dagli Enti Locali convenzionati o da altre aziende ed Enti Pubblici o, solo nel caso - debitamente dimostrato - non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, mediante assunzione da parte della Provincia Regionale che esercita le funzioni di coordinamento di ambito da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti Locali.
- 7) Il rapporto di lavoro del responsabile della segreteria tecnico-operativa e dei dirigenti è disciplinato da un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1, lett. h), della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
- 8) Il responsabile della segreteria tecnico-operativa ed i dirigenti prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

9) Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per i Lavori Pubblici, in base a criteri di professionalità e competenza.

10) Alla formale costituzione della segreteria tecnico-operativa provvede la Provincia Regionale di PALERMO che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, contestualmente al provvedimento di costituzione la Provincia Regionale ne approva il regolamento di funzionamento.

Art. 10

Organizzazione del servizio idrico integrato

1) Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo art. 14, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabili dai successivi articoli della presente convenzione.

2) Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

3) I rapporti tra il soggetto gestore e gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16.

Art. 11

Forma di gestione del servizio idrico integrato

1) In armonia con le forme di gestione previste dall'art. 113, titolo V, del testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, operante in Sicilia per effetto del rinvio dinamico in materia di servizi pubblici, introdotto con l'art. 47 della Legge Regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, sostitutivo dell'art. 37 della Legge Regionale n. 7/92 e modificativo della stessa Legge Regionale n. 48/91 di recepimento della Legge n. 142 del 1990, per la gestione dei servizi idrici integrati si adotterà la seguente forma:

- consorzio ai sensi dell'art. 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 marzo 2000, da costituirsi secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 114 dello stesso decreto legislativo;

oppure

- società per azioni di cui all'art. 113, lett. e) ed f), del decreto legislativo n. 267/2000;

oppure

- concessione a terzi di cui all'art. 113, lett. b), del decreto legislativo n. 267/2000.

1 bis) La forma di gestione del servizio idrico integrato sarà definita dalla Conferenza dei Sindaci una volta acquisito il piano d'ambito. Le procedure di assegnazione saranno conformate alle procedure espressamente previste dagli articoli seguenti.³

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma del consorzio di gestione):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

³ emendamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 22/10/2001

1) Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito il consorzio di gestione ai sensi dell'art. 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 marzo 2000 secondo le norme previste per le aziende speciali all'art. 114 dello stesso decreto legislativo.

2) I singoli comuni provvederanno ad approvare lo statuto e la convenzione (contratto di servizio) per la gestione del servizio idrico integrato da stipulare con il consorzio di gestione.

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della società):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1) Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituita una società per azioni con la seguente composizione di capitale.

2) I singoli comuni provvederanno ad approvare lo statuto e la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato da stipularsi con la società come sopra costituita.

Art. 12

(Da adottarsi nel caso in cui all'art.11 sia stata scelta la forma della concessione a terzi):
Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato

1) Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità europea in materia di servizi degli Enti erogatori d'acqua e secondo le modalità definite con il decreto da emanarsi a cura del Ministro dei Lavori Pubblici in attuazione dell'art. 20 della Legge n. 36 del 1994.

2) Il Presidente della Provincia Regionale di PALERMO, che svolge le funzioni di coordinamento di ambito è delegato ad adottare tutti i provvedimenti, attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare la predisposizione e la pubblicazione del bando di gara e la nomina della commissione di preselezione ed aggiudicazione.

3) La Commissione di gara sarà così costituita:

-3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Conferenza dei Sindaci;

-1 membro designato dal Presidente della Giunta regionale;

-1 membro designato dal presidente della Provincia Regionale che svolge le funzioni di coordinamento.

Art. 13

Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti

1) Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri oggettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, possono essere salvaguardati gli Enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

- b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento quali-quantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
- c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali
- d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;
- e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 e del decreto legislativo n. 31/2001 in merito alle acque potabili e del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda le acque reflue;
- f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988, del decreto legislativo n. 31/2001 e del decreto legislativo n. 152/99.

Art. 14

Organismi esistenti da salvaguardare

Gli organismi esistenti da salvaguardare saranno individuati dopo che, a seguito della conclusione delle attività di ricognizione di cui all'art. 11 della Legge n. 36/94, sarà possibile applicare i parametri e criteri di cui all'art. precedente.

Art. 15

Organismi esistenti non salvaguardati

Gli organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente art. 14 continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data del conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 10 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art.16

Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

- 1) Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente art. 5 gli Enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana.
- 2) Gli Enti Locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare entro il termine che sarà stabilito dalla Regione Siciliana.

Art. 17

Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato

Il presidente della Provincia Regionale di PALERMO, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato, in nome e per conto degli Enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato con il soggetto gestore.

Art. 18

Ricognizione delle opere e programma degli interventi

1) Gli Enti Locali convenzionati, ai fini del successivo trasferimento al soggetto gestore, utilizzeranno la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato effettuata dalla SOGESID sulla base dell'accordo quadro stipulato con la Regione nel settembre 1999 e del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Provincia Regionale di PALERMO e la SO.GE.S.ID. S.p.A. in data 31/03/2001 riguardante *“l'Atto di regolamentazione delle attività finalizzate alla attuazione della ricognizione delle opere idriche previste dall'art. 11, comma 3, della L. 36/94 con le risorse di cui all'art. 10 del D.L. 244/95 convertito con L. 341/95”*.

2) Utilizzando le forme di consultazione previste dall'art. 5 della presente convenzione, gli Enti Locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Il programma degli interventi è approvato dai consigli degli Enti Locali convenzionati contestualmente alla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 16 della presente convenzione. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

Art. 19

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

1) Contestualmente al piano finanziario di cui precedente art. 18 ed in relazione allo stesso gli Enti Locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n. 36 del 1994.

2) Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto della tutela dei cittadini meno abbienti modulando la tariffa in maniera che il costo unitario per una fascia di consumi bassa sia più economico rispetto a fasce di consumo più alte.

Art. 20

Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico

1) I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al comma 1 dell'art. 12 della Legge n. 36/94, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni, previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.

2) Al fine di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività conferiti dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione di riparto tra i Comuni dei proventi derivanti dal versamento da parte del soggetto gestore degli oneri di concessione di cui al punto precedente, si possono applicare opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti.

3) Il piano d'ambito prevederà le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per la convenzione di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

Art. 21
Obblighi e garanzie

1) I Comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative, nonché il personale addetto ai servizi idrici.

2) L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

3) I Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.

4) A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli Enti Locali convenzionati.

4 bis) Il soggetto gestore è obbligato a rispettare ed osservare scrupolosamente i divieti previsti dall'art. 17 della L.R. 98/81, così come modificato dall'art. 16 della L.R. n.14 del 1988, nonché l'art. 21 del D.A. 18/04/1996 che disciplina la gestione delle risorse idriche nelle zone protette ed aree costiere, così come anche previsto dalla Legge Galli.⁴

Art. 22
Vigilanza e controllo

1) Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.

2) La segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale, costituita in attuazione del precedente art. 9 svolge, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli Enti Locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico-operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

⁴ Emendamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 22/10/2001

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
REGOLANTE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 – PALERMO**

PROVINCIA/COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUALITÀ	DATA
PROVINCIA REG.LE PALERMO	Musotto Francesco	Presidente	Firmato il 25/03/2002
ALIA	Gattuso Salvatore	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
ALIMENA	Scrivano Giuseppe	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
ALIMINUSA	Nogara Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
ALTAVILLA MILICIA	Lo Bosco Salvatore	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
ALTOFONTE	Di Girolamo Vincenzo	Sindaco	Firmato il 27/06/2002
BAGHERIA	Fricano Francesco Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
BALESTRATE	Tuzzo Raffaele	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
BAUCINA	Mauro Giovanni	Delegato	Firmato il 25/03/2002
BELMONTE MEZZAGNO	Salerno Giovanni	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
BISACQUINO	Nicolosi Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
BLUFI	Castrianni Vittorio	Sindaco	Firmato il 19/06/2002
BOLOGNETTA	Incagnone Riccardo	Sindaco	Firmato il 29/04/2002
BOMPIETRO	Calabrese Armando	Delegato	Firmato il 25/03/2002
BORGETTO	Randazzo Saverio	Delegato	Firmato il 25/03/2002
CACCAMO	Di Cola Nicasio	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CALTAVUTURO	Picciuca Gandolfo	Delegato	Firmato il 03/04/2002
CAMPOFELICE DI FITALIA	Meli Rosolino	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Dolce Antonino Felice	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CAMPOFIORITO	Greco Giuseppe Paolo	Delegato	Firmato il 25/03/2002
CAMPOREALE	Maenza Nicolò	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CAPACI	Napoli Sebastiano	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CARINI	Alosi Vittorio	Delegato	Firmato il 03/04/2002
CASTELBUONO	Mazzola Giuseppe	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CASTELDACCIA	D'Alessandro Giacomo	Delegato	Firmato il 25/03/2002

COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUALITÀ	DATA
CASTELLANA SICULA	Carapezza Domenico	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CASTRONOVO DI SICILIA	Tirrito Giuseppe	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CEFALA' DIANA	Costanza Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CEFALU'	Dolce Domenico Francesco	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CERDA	Dionisi Loreto	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CHIUSA SCLAFANI	Di Chiara Salvatore	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
CIMINNA	Catalano Vito	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CINISI	Tortorici Francesco	Commissario	Firmato il 25/03/2002
COLLESANO	Panzarella Calogero	Delegato	Firmato il 25/03/2002
CONTESSA ENTELLINA	Cuccia Pietro	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
CORLEONE	Cipriani Giuseppe	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
FICARAZZI	Licciardi Salvatore	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
GANGI	Cigno Antonino	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
GERACI SICULO	Piscitello Annunziata	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
GIARDINELLO	Giuliano Francesco	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
GIULIANA	Quartararo Audenzio	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
GODRANO	Marcellino Domenico	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
GRATTERI	Curcio Angelo	Delegato	Firmato il 25/03/2002
ISNELLO	Turrisi Mario	Delegato	Firmato il 25/03/2002
ISOLA DELLE FEMMINE	Bologna Stefano	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
LASCARI	Morreale Vincenzo	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
LERCARA FRIDDI	Di Marco Rosolino	Vice Sindaco	Firmato il 03/04/2002
MARINEO	Corrado Ciro Francesco	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
MEZZOJUSO	Musacchia Nicolò	Delegato	Firmato il 25/03/2002
MISILMERI	Sajeva Angelo	Comm. Acta	Firmato il 01/07/2002
MONREALE	Pellerito Santino	Delegato	Firmato il 25/03/2002
MONTELEPRE	Caputo Magda	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
MONTEMAGGIORE BELSITO	Luzio Gaetano	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
PALAZZO ADRIANO	Alessi Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002

COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUALITÀ	DATA
PALERMO	Terranova Giacomo	Delegato	Firmato il 16/04/2002
PARTINICO	Giordano Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
PETRALIA SOPRANA	Puleo Pietro	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
PETRALIA SOTTANA	Pollara Alfredo	Vice Sindaco	Firmato il 01/07/2002
PIANA DEGLI ALBANESI	Di Lorenzo Antonino	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
POLIZZI GENEROSA	Zafarana Giuseppe	Delegato	Firmato il 03/04/2002
POLLINA	Sarrica Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
PRIZZI	Collura Castrenze	Delegato	Firmato il 25/03/2002
ROCCAMENA	Gambino Salvatore	Delegato	Firmato il 03/04/2002
ROCCAPALUMBA	Santino Michelangelo	Delegato	Firmato il 25/03/2002
SAN CIPIRRELLO	Di Bella Giuseppe	Delegato	Firmato il 03/04/2002
SAN GIUSEPPE JATO	Basile Lugi	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002
SAN MAURO CASTELVERDE	Cascio Mauro	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
SANTA CRISTINA GELA	Cangialosi Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
SANTA FLAVIA	Sanfilippo Pietro	Sindaco	Firmato il 25/06/2002
SCIARA	Rini Salvatore	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002
SCILLATO	Quagliana Antonio	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002
SCLAFANI BAGNI	Nasca Alessandro	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
TERMINI IMERESE	Sgarlata Antonino	Delegato	Firmato il 25/03/2002
TERRASINI	Carrara Carmelo	Sindaco	Firmato il 04/04/2002
TORRETTA	Caruso Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
TRABIA	Di Vittorio Giuseppe	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
TRAPPETO	Bologna Filippo	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
USTICA	Licciardi Attilio	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
VALLEDOLMO	Iemolo Salvatore	Delegato	Firmato il 25/03/2002
VENTIMIGLIA DI SICILIA	Alongi Pietro	Sindaco	Firmato il 03/04/2002
VICARI	La Spisa Filippo	Sindaco	Firmato il 25/03/2002
VILLABATE	Barresi Giuseppe	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002
VILLAFRATI	Messina Francesco	Vice Sindaco	Firmato il 25/03/2002

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- Provincia Regionale di PALERMO: delibera C.P. n. 0150/2/C del 6/11/01
- Comune di ALIA: delibera C.C. n. 26 del 22/02/02
- Comune di ALIMENA: delibera C.C. n. 18 del 31/10/01
- Comune di ALIMINUSA: delibera C.C. n. 27 del 31/10/01
- Comune di ALTAVILLA MILICIA: delibera C.C. n. 63 del 07/11/01
- Comune di ALTOFONTE: delibera Comm.Acta n. 1 del 24/06/02
- Comune di BAGHERIA: delibera C.C. n. 236 del 08/11/01
- Comune di BALESTRATE: delibera C.C. n. 17 del 20/02/02
- Comune di BAUCINA: delibera C.C. n. 8 del 22/02/02
- Comune di BELMONTE MEZZAGNO: delibera C.C. n. 91 del 29/10/01
- Comune di BISACQUINO: delibera C.C. n. 34 del 29/10/01
- Comune di BLUFI: delibera Comm.Acta n. 2 del 17/06/02
- Comune di BOLOGNETTA: delibera Comm.Acta n. 1 del 11/04/02
- Comune di BOMPIETRO: delibera C.C. n. 17 del 29/10/01
- Comune di BORGETTO: delibera C.C. n. 11 del 31/01/02
- Comune di CACCAMO: delibera C.C. n. 31 del 29/10/01
- Comune di CALTAVUTURO: delibera C.C. n. 5 del 15/11/01
- Comune di CAMPOFELICE DI FITALIA: delibera C.C. n. 7 del 07/03/02
- Comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA: delibera C.C. n. 63 del 30/10/01
- Comune di CAMPOFIORITO: delibera C.C. n. 28 del 30/11/01
- Comune di CAMPOREALE: delibera C.C. n. 58 del 30/10/01
- Comune di CAPACI: delibera C.C. n. 7 del 27/02/02
- Comune di CARINI: delibera C.C. n. 15 del 14/02/02
- Comune di CASTELBUONO: delibera C.C. n. 98 del 07/11/01
- Comune di CASTELDACCIA: delibera C.C. n. 12 del 27/02/02
- Comune di CASTELLANA SICULA: delibera C.C. n. 53 del 12/11/01
- Comune di CASTRONOVO DI SICILIA: delibera C.C. n. 38 del 29/10/01
- Comune di CEFALA' DIANA: delibera C.C. n. 40 del 23/11/01
- Comune di CEFALU': delibera C.C. n. 149 del 03/12/01
- Comune di CERDA: delibera C.C. n. 6 del 01/03/02
- Comune di CHIUSA SCLAFANI: delibera C.C. n. 72 del 12/11/01
- Comune di CIMINNA: delibera C.C. n. 11 del 28/12/01
- Comune di CINISI: delibera C.C. n. 37 del 30/10/01
- Comune di COLLESANO: delibera C.C. n. 103 del 30/10/01
- Comune di CONTESSA ENTELLINA: delibera C.C. n. 70 del 29/11/01
- Comune di CORLEONE: delibera C.C. n. 31 del 19/02/02
- Comune di FICARAZZI: delibera C.C. n. 143 del 30/10/01
- Comune di GANGI: delibera C.C. n. 63 del 30/10/01
- Comune di GERACI SICULO: delibera C.C. n. 71 del 26/10/01
- Comune di GIARDINELLO: delibera C.C. n. 70 del 31/10/01
- Comune di GIULIANA: delibera C.C. n. 38 del 03/11/01
- Comune di GODRANO: delibera C.C. n. 64 del 30/11/01
- Comune di GRATTERI: delibera C.C. n. 29 del 15/11/01
- Comune di ISNELLO: delibera C.C. n. 31 del 07/11/01
- Comune di ISOLA DELLE FEMMINE: delibera C.C. n. 48 del 02/11/01
- Comune di LASCARI: delibera C.C. n. 36 del 30/10/01
- Comune di LERCARA FRIDDI: delibera C.C. n. 54 del 30/10/01
- Comune di MARINEO: delibera C.C. n. 68 del 29/10/01
- Comune di MEZZOJUSO: delibera C.C. n. 23 del 30/10/01
- Comune di MISILMERI: delibera Comm.Acta n. 42 del 20/06/02
- Comune di MONREALE: delibera C.C. n. 119 del 30/10/01
- Comune di MONTELEPRE: delibera C.C. n. 71 del 30/10/01

- Comune di MONTEMAGGIORE BELSITO:	delibera C.C. n. <u>30</u> del <u>31/10/01</u>
- Comune di PALAZZO ADRIANO:	delibera C.C. n. <u>7</u> del <u>20/02/02</u>
- Comune di PALERMO:	delibera C.C. n. <u>59</u> del <u>04/04/02</u>
- Comune di PARTINICO:	delibera C.C. n. <u>141</u> del <u>19/12/01</u>
- Comune di PETRALIA SOPRANA:	delibera C.C. n. <u>58</u> del <u>21/11/01</u>
- Comune di PETRALIA SOTTANA:	delibera Comm.Acta n. <u>1</u> del <u>24/06/02</u>
- Comune di PIANA DEGLI ALBANESI:	delibera C.C. n. <u>34</u> del <u>06/11/01</u>
- Comune di POLIZZI GENEROSA	delibera C.C. n. <u>22</u> del <u>21/02/02</u>
- Comune di POLLINA:	delibera C.C. n. <u>57</u> del <u>30/10/01</u>
- Comune di PRIZZI:	delibera C.C. n. <u>36</u> del <u>24/10/01</u>
- Comune di ROCCAMENA:	delibera C.C. n. <u>54</u> del <u>23/11/01</u>
- Comune di ROCCAPALUMBA:	delibera C.C. n. <u>29</u> del <u>30/10/01</u>
- Comune di SAN CIPIRELLO:	delibera C.C. n. <u>31</u> del <u>30/11/01</u>
- Comune di SAN GIUSEPPE JATO:	delibera C.C. n. <u>40</u> del <u>30/10/01</u>
- Comune di SAN MAURO CASTELVERDE:	delibera C.C. n. <u>41</u> del <u>31/10/01</u>
- Comune di SANTA CRISTINA GELA:	delibera C.C. n. <u>23</u> del <u>08/11/01</u>
- Comune di SANTA FLAVIA:	delibera Comm.Acta n. <u>1</u> del <u>20/06/02</u>
- Comune di SCIARA:	delibera C.C. n. <u>44</u> del <u>30/10/01</u>
- Comune di SCILLATO:	delibera C.C. n. <u>49</u> del <u>01/11/01</u>
- Comune di SCLAFANI BAGNI:	delibera C.C. n. <u>49</u> del <u>27/11/01</u>
- Comune di TERMINI IMERESE:	delibera C.C. n. <u>3</u> del <u>26/02/02</u>
- Comune di TERRASINI:	delibera C.C. n. <u>77</u> del <u>30/10/01</u>
- Comune di TORRETTA:	delibera C.C. n. <u>46</u> del <u>19/11/01</u>
- Comune di TRABIA:	delibera C.C. n. <u>89</u> del <u>29/11/01</u>
- Comune di TRAPPETO:	delibera C.C. n. <u>51</u> del <u>29/11/01</u>
- Comune di USTICA:	delibera C.C. n. <u>2</u> del <u>11/03/02</u>
- Comune di VALLEDOLMO:	delibera C.C. n. <u>96</u> del <u>20/11/01</u>
- Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA:	delibera C.C. n. <u>2</u> del <u>25/02/02</u>
- Comune di VICARI:	delibera C.C. n. <u>35</u> del <u>29/10/01</u>
- Comune di VILLABATE:	delibera C.C. n. <u>29</u> del <u>06/11/01</u>
- Comune di VILAFRATI:	delibera C.C. n. <u>79</u> del <u>29/10/01</u>

Nell'anno 2002, il giorno uno del mese di Luglio, in Palermo.

PER LA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Ente Locale responsabile del coordinamento dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – PALERMO.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Salvatore Currao

IL PRESIDENTE

On. Avv. Francesco Musotto